

**Deliberazione della Giunta**

n. 1134 del 6 maggio 2008

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a sostegno delle associazioni di promozione sociale. L.R. 16.08.2002, n. 28 art. 2. Anno 2008.

L'Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Dr. Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

La legge 7 dicembre 2000, n. 383 ha disciplinato le associazioni di promozione sociale, dettando le norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi a cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

Con l'art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 è stato istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale e con successiva DGR n. 2652 del 10.10.2001 ne sono stati approvati i requisiti di iscrizione e cancellazione.

L'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 contenente disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale, prevede che la Regione conceda contributi a progetti e iniziative compiutamente documentati, demandando ad un successivo provvedimento della Giunta l'individuazione dei relativi criteri e modalità di erogazione.

Per l'anno 2008 la L.R. n. 2 del 27.02.2008 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008 – 2010", ha previsto al cap. 100142 uno stanziamento pari a 200.000 euro da destinare al sostegno di progetti presentati dalle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Regionale.

Il numero di associazioni è notevolmente aumentato nell'ultimo biennio. Attualmente, considerando anche le associazioni iscritte per presa d'atto (ovvero le sezioni periferiche di associazioni nazionali iscritte al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale) e tutti i circoli aderenti ad associazioni regionali o provinciali, risulta che circa 900 soggetti possono accedere ai contributi regionali.

Al fine di dare attuazione all'art. 2 della L. R. 28/02, il relatore propone di ammettere a contributo regionale sia progetti già avviati nell'anno in corso sia progetti ancora da avviare, aventi come obiettivo lo sviluppo della partecipazione sociale della persona nella comunità di appartenenza e riguardante almeno una delle seguenti aree:

- o tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani,
- o sostegno dell'inclusione sociale delle persone con disabilità,

- o miglioramento della qualità di vita della persona anziana,
- o iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione

La domanda, che dovrà pervenire entro il 30 giugno 2008, vada predisposta nell'apposito modello riportato nell'**Allegato A1**), e inviata unitamente a tutta la documentazione richiesta nonché alla scheda progettuale di cui all'**Allegato A2**).

Non è ammessa la presentazione di domande plurime da parte dello stesso soggetto.

La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita commissione interna nominata dal dirigente della Direzione servizi sociali.

Ai fini della valutazione delle domande il relatore propone di approvare l'**Allegato A)** alla presente deliberazione che riporta in modo dettagliato i criteri per l'assegnazione dei contributi. In particolare si pone che sono assunti i seguenti criteri:

- a) innovatività,
- b) complessità della rete attivata,
- c) qualità delle azioni previste,
- d) co-finanziamento,

Per ciascun criterio verrà assegnato dalla commissione preposta un punteggio da 0 a 10. Saranno ammessi a riparto i progetti che avranno conseguito un punteggio di almeno 25 punti.

La ripartizione dei contributi avverrà con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto che il finanziamento per ciascun progetto potrà variare da un minimo del 35% ad un massimo del 70% e comunque non potrà superare la somma di €. 10.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTA la Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
- VISTA la legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 art. 43;
- VISTA la DGR 10 ottobre 2001, n. 2652;
- VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 art.2 ;

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare i criteri per la ripartizione dei contributi a sostegno di progetti presentati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro Regionale, aventi come obiettivo lo sviluppo della partecipazione sociale della persona nella comunità di appartenenza, cos' come espresso nella parte introduttiva e nell'**Allegato A)**, parte integrante di questo provvedimento;
- 3) di approvare la modalità per la presentazione delle domande, con scadenza fissata al 30 giugno 2008,
- 4) di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale il riparto e il conseguente impegno dell'intero importo sul capitolo 100142, UPB U0161 del bilancio per l'esercizio in corso;
- 5) di approvare gli **Allegati A1), A2)** al presente provvedimento, che ne formano parte integrante;
- 6) di disporre la pubblicazione nel BUR del presente atto.

Sottoposto a votazione il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO MENETTO

IL PRESIDENTE
ON. DOTT. GIANCARLO GALAN